



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

REGOLAMENTO DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. **TITOLO I – Premesse.....pag. 2**
2. **TITOLO II – Designazione e Nomine del Consiglio Generale.....pag. 3**
3. **TITOLO III – Nomine del Presidente e del Comitato di Amministrazione.....pag. 8**
4. **TITOLO VI – Nomine del Collegio Sindacale.....pag.13**
5. **TITOLO V – Attività inerenti designazioni e nomine e norme transitorie....pag. 16**



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Generale ai sensi dell' articolo 6 comma 4 dello Statuto della Fondazione, disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.P.A. (ACRI) e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Definizioni)

Al fine del presente regolamento si intendono:

- a) per "designazioni" quelle promananti dai soggetti di cui all'art. 13 dello Statuto della Fondazione i quali hanno titolo a designare i Componenti del Consiglio Generale;
- b) per "nomine":
 - quelle il cui Consiglio Generale ha titolo ad effettuare tra gli atti del proprio mandato;
 - quelle di cui il Consiglio Generale in carica ha titolo ad effettuare nel Comitato di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della Fondazione.

Art. 3

(Principi generali)

- 1) La Fondazione svolge la propria attività interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del territorio di riferimento e opera le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

- 2) Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente all'attività e finalità dell'Istituzione.
- 3) La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo di Intesa.
- 4) Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
- 5) I componenti gli Organi concorrono in posizione di parità in un positivo e costruttivo rapporto dialettico a formare la libera volontà della Fondazione e agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti né a questi rispondono. Sono sempre tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
- 6) Nella composizione dei propri Organi la Fondazione si attiene al principio di adeguata presenza di genere.

TITOLO II - DESIGNAZIONE E NOMINE DEL CONSIGLIO GENERALE

ART. 4

(Requisiti richiesti per i Componenti il Consiglio Generale)

1. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, e al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i componenti il Consiglio Generale devono essere in



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento della Fondazione o funzionali all'attività della Fondazione o devono aver maturato, per almeno un triennio, una concreta ed ampia esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni, per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati operanti in uno o più di tali ambiti, con particolare riferimento al settore finanziario.

2. Gli Enti cui spetta la designazione e il Consiglio Generale per le conseguenti nomine, devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti, come specificati nel presente regolamento al fine di assicurare una composizione dell'Organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento:
 - a) I componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione, la competenza e l'autorevolezza e la rappresentanza di genere;
 - b) I componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e residenza e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo Statuto.
 - c) La Fondazione definisce le competenze specifiche che il nominato deve possedere con apposita delibera del Consiglio Generale ogni qualvolta sia necessario procedere a tali nomine.

ART.5

(Procedure di designazione)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione della carica per cause



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo ai soggetti designanti esterni alla Fondazione l'indicazione dei nominativi di spettanza.

2. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione, a cura del soggetto designante, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione necessaria, ai fini della verifica del possesso dei previsti requisiti, e consistente in un curriculum vitae dettagliato, nel certificato di residenza, nel certificato generale del casellario giudiziale, nel certificato dei carichi pendenti, nel consenso al trattamento dei dati personali e/o nelle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
3. Possono essere nominati componenti il Consiglio Generale coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica per l'assunzione di incarichi politici-amministrativi nell'Unione Europea, nella Repubblica Italiana, nella Regione Piemonte e negli enti territoriali locali del territorio di riferimento della Fondazione.
4. Previa attività di verifica di cui al successivo art. 6 in ordine al possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, il Consiglio Generale in carica al momento delle designazioni provvede, in piena autonomia e trasparenza, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati e alle relative nomine, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.
5. Ove il Consiglio Generale ritenga difettino i requisiti in capo al soggetto designato o in capo ad almeno un componente della terna proposta dai soggetti designanti, ne rifiuta la nomina e il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, ad effettuare una diversa designazione o a presentare una nuova terna.



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

6. Qualora gli Enti designanti non provvedano entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori 10 giorni per gli adempimenti.
7. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione o la presentazione della terna non provvedano entro i termini di cui sopra o il Consiglio Generale ritenga che difettino nuovamente i requisiti in capo ad almeno un componente della nuova terna proposta, il potere di designazione è esercitato, entro i successivi trenta giorni, in via esclusiva, direttamente e in piena autonomia, dal Presidente del Tribunale di Cuneo che si atterrà ai medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato. Qualora anche tale autorità non adempia alla nomina, provvede, senza indugio e in via esclusiva direttamente e in piena autonomia, il Consiglio Generale, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione
8. L'invio da parte dei soggetti designanti di una terna incompleta si intende come non effettuata. Il medesimo nominativo non potrà essere presente in più terne di enti designanti diversi.

ART. 6

(Commissione di valutazione per le nomine)

Il Consiglio Generale, ai fini dell'esame preliminare delle designazioni e delle candidature presentate, istituisce un'apposita Commissione per le nomine.

La Commissione per le nomine è composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, dal Presidente del Collegio Sindacale e da due componenti del Consiglio Generale, individuati nel più giovane e nel più anziano di età anagrafica dell'Organo stesso. Alla riunione della Commissione partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario generale della Fondazione o in caso di assenza o impedimento, un dipendente o altra persona all'uopo delegata dal Comitato di Amministrazione.



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

2. Ove a seguito della predetta verifica, emergano irregolarità formali nelle designazioni o nei nominativi delle terne, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere nuove designazioni o nuove terne nelle forme e assegnando i termini di cui all'art. 5 che precede.

3. Ove invece sia accertata la correttezza formale delle designazioni e dei nominativi delle terne, l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, la Commissione predisponde una concisa relazione da sottoporre al Consiglio Generale. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, da sottoporre all'esame diretto del Consiglio.

4. Terminati tali accertamenti e acquisita la eventuale documentazione integrativa il Presidente della Fondazione inserisce nell'Ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Generale la valutazione dei requisiti e la nomina dei soggetti designati.

Art. 7

(procedura di nomina componenti il Consiglio Generale)

Il Consiglio Generale valutata la idoneità e la rispondenza dei requisiti dei nominativi presentate dai soggetti designanti indicati in Statuto, sia individualmente che nelle terne, procede alle delibere mettendo in votazione i candidati di ogni singola terna con voto segreto ai sensi dell'art. 15 comma 6 dello Statuto.

I nominativi dei candidati di ciascuna terna verranno indicati in ordine alfabetico su apposite schede predisposte per la votazione e sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna terna. Si procederà ove possibile ad una votazione contemporanea delle terne presentate dai soggetti designanti.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti il Consiglio Generale, qualora per tre votazioni consecutive nessun candidato della terna raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti (esclusi gli astenuti), in quarta votazione viene eletto chi ha ottenuto



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

il maggior numero di voti. Qualora si verifichi la parità dei voti, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità. In caso di ulteriore parità viene eletto, nell'ordine, il più anziano di carica nella Fondazione, se già membro della stessa, oppure di età anagrafica.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.

TITOLO III – NOMINE DEL PRESIDENTE E DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

(Requisiti del Presidente e dei componenti il Comitato di Amministrazione)

Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza e al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, il Presidente e i componenti il Comitato di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione o devono aver maturato, per almeno un triennio, una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver esercitato funzioni, per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento al settore finanziario.

Il Presidente e i componenti il Comitato di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e non trovarsi nelle situazioni di



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo Statuto.

Non possono essere nominati Presidente o componenti il Comitato di Amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di “impegno di onore” a non candidarsi, nell’anno successivo alla cessazione della carica per l’assunzione di incarichi politici-amministrativi nell’Unione Europea, nella Repubblica Italiana, nella Regione Piemonte e negli enti territoriali locali del territorio di riferimento della Fondazione.

Il Presidente e i componenti il Comitato di Amministrazione devono essere scelti tra cittadini residenti da almeno tre anni nel territorio di riferimento della Fondazione.

Art. 9

(Procedura di candidatura, selezione e nomina del Presidente e dei componenti il Comitato di Amministrazione)

Al Consiglio Generale compete la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione e dei componenti del Comitato di Amministrazione.

Nella nomina e nella revoca del Presidente e dei i componenti il Comitato di Amministrazione, il Consiglio Generale assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

9.1 Modalità di candidatura

Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Comitato di Amministrazione, il Consiglio Generale definisce l’iter, le tempistiche e la documentazione che i candidati debbono produrre invitando i membri della Fondazione a presentare le candidature sia interne, se rieleggibili, che esterne stabilendo un termine per la presentazione delle stesse ed eventualmente disponendo la pubblicazione sul sito Internet della Fondazione dell’invito a presentare le candidature.



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

Le persone che intendono candidarsi a Presidente devono depositare, a pena di inammissibilità:

- a) la propria domanda di candidatura;
- b) il proprio curriculum vitae;
- c) la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento consistente in un'autocertificazione comprendente anche l'impegno di onore di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- d) una relazione sulla propria vision del futuro della Fondazione (intendendo per vision le proprie idee sul come realizzare i principi contenuti nello Statuto);
- e) la propria disponibilità in termini di tempo;
- f) la propria disponibilità a far parte del Comitato di Amministrazione con riserva di produrre la documentazione mancante richiesta per la candidatura a componente il Comitato stesso.

Le persone che intendono candidarsi a membro del Comitato di Amministrazione devono depositare, a pena di inammissibilità:

- a) la propria domanda di candidatura;
- b) il proprio curriculum vitae;
- c) la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento consistente in un'autocertificazione comprendente anche l'impegno di onore di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- d) una lettera motivazionale con l'indicazione delle competenze che il candidato ritiene di apportare alla Fondazione;
- e) la propria disponibilità in termini di tempo.

Tali candidature sono esaminate preliminarmente dalla Commissione per le nomine che verrà istituita appositamente dal Consiglio Generale.



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

Questa Commissione ha il compito di esaminare la completezza e la correttezza della documentazione delle candidature pervenute e di produrre una relazione di sintesi indicando eventuali candidature che non possiedono i requisiti richiesti.

La Commissione è composta da almeno tre componenti scelti e/o votati dal Consiglio Generale facenti parte del Consiglio stesso.

Alle riunioni di tale Commissione partecipa un rappresentante del Collegio Sindacale con compito di supervisione della correttezza delle operazioni svolte.

Alla riunione della Commissione partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario generale della Fondazione o in caso di assenza o impedimento, un dipendente o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio Generale.

9.2 Modalità di selezione

Il Consiglio Generale sulla base della relazione può chiedere integrazioni della documentazione o incontri personali con i candidati.

Il Consiglio Generale esamina prima le candidature a Presidente discutendo sulla vision.

Procede quindi alla selezione secondo la seguente modalità: sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati a Presidente in ordine alfabetico, i Consiglieri esprimono su apposita scheda predisposta per la votazione, una sola preferenza. Qualora per tre votazioni consecutive nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti (esclusi gli astenuti), in quarta votazione viene selezionato chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità e in caso di ulteriore parità viene selezionato il più anziano di carica nella Fondazione se già membro della stessa oppure di età anagrafica.

Successivamente si procede alla votazione per la selezione dei componenti il Comitato di Amministrazione secondo le seguenti modalità: sulla base di un elenco contenente in ordine alfabetico i nominativi dei candidati a membro del Comitato, i Consiglieri



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

esprimono, su apposite schede predisposte per la votazione, preferenze nel limite massimo di 4. Risultano selezionati i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni, per essere selezionati è richiesto un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei votanti (esclusi gli astenuti); qualora con una votazione non si riesca a selezionare il numero richiesto di consiglieri, si procederà con votazioni successive escludendo i candidati che hanno già raggiunto la maggioranza dei votanti nella votazione precedente e quindi risultano già selezionati. In quarta votazione viene selezionato chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Nei casi in cui si registrassero parità di voti tali da non consentire l'esatta composizione del Comitato si procederà immediatamente al ballottaggio nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza risultando selezionato chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, viene selezionato nell'ordine il più anziano di carica della Fondazione se già membro della stessa oppure di età anagrafica.

Terminata tale procedura di selezione dei candidati si procede alla nomina da parte del Consiglio Generale.

9.3 Procedura di nomina

Le nomine dei componenti il Comitato di Amministrazione vengono effettuate con votazione segreta ai sensi dell'art. 15 comma 6 dello Statuto.

Si procede alla nomina secondo la seguente modalità:

si presenta una lista unica, nel numero predefinito, in ordine alfabetico, sulla scorta della selezione effettuata e verrà messa in votazione nella sua globalità. La lista verrà approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti).

Successivamente alla nomina da parte del Consiglio Generale viene convocato il candidato Presidente scelto a cui viene comunicata la sua nomina e la composizione del Comitato e viene richiesto che comunichi la propria accettazione scritta entro massimo 10 giorni.



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

In caso di mancata accettazione da parte del candidato Presidente, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.

In caso di accettazione del Presidente viene comunicata ai componenti il Comitato di Amministrazione la loro nomina e viene richiesto che comunichino la propria accettazione entro 10 giorni. In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica entro il termine previsto di 10 giorni da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.

Le dimissioni della carica di Consigliere di Amministrazione e/o del Vice Presidente devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione; in caso di dimissioni del Presidente della Fondazione, le stesse devono essere indirizzate al vice Presidente oltre che al Presidente del Collegio Sindacale. Alla prima seduta utile il Consiglio Generale, verificatane la validità formale dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

TITOLO IV – NOMINE DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 10

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due membri effettivi nominati dal Consiglio Generale fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il Collegio Sindacale rimane in carica quattro anni dall'insediamento dell'Organo.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere:

- a) Iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- b) in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità sospensione e/o decadenza così come previsto dallo Statuto.



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

Non possono essere nominati componenti il Collegio Sindacale coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di “impegno di onore” a non candidarsi, nell’anno successivo alla cessazione della carica per l’assunzione di incarichi politici-amministrativi nell’Unione Europea, nella Repubblica Italiana, nella Regione Piemonte e negli enti territoriali locali del territorio di riferimento della Fondazione.

Al Consiglio Generale spetta la nomina, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell’assenza delle eventuali cause ostative quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità oltre alle ipotesi di sospensione previste dallo statuto e la revoca per giusta causa, del Presidente del Collegio Sindacale e dei due membri, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di liquidazione.

Il Presidente della Fondazione, un mese prima della scadenza del Collegio Sindacale invita i Consiglieri del Consiglio Generale e del Comitato di Amministrazione a proporre delle candidature a membro del Collegio Sindacale pubblicando eventualmente tale invito sul sito Internet della Fondazione.

Le candidature per l’incarico di componente il Collegio Sindacale della Fondazione sono presentate dai Consiglieri Generali e dai Consiglieri del Comitato di Amministrazione ed esaminate dalla Commissione di valutazione per le Nomine di cui all’art. 6 del presente regolamento, la quale accerta la correttezza formale delle designazioni e l’assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità e predispone una concisa relazione da sottoporre al Consiglio Generale. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, da sottoporre all’esame diretto del Consiglio.

Le nomine del Presidente del Collegio Sindacale e dei due membri vengono effettuate disgiuntamente, a partire dalla carica di Presidente con votazione segreta ai sensi dell’art. 15 comma 6 dello Statuto.

Per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, i Consiglieri del Consiglio Generale procedono alla votazione secondo la seguente modalità:



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale in ordine alfabetico, potranno esprimere 1 preferenza per la carica a Presidente e sino a un massimo di 2 preferenze per la carica di membro effettivo su apposite schede predisposte per la votazione.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni, per essere eletti è richiesto un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei votanti (esclusi gli astenuti); qualora con una votazione non si riesca a eleggere il numero richiesto di membri effettivi del Collegio Sindacale, si procederà con votazioni successive escludendo i candidati che hanno già raggiunto la maggioranza dei votanti nella votazione precedente e quindi risultano già eletti. In quarta votazione viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Nei casi in cui si registrassero parità di voti tali da non consentire l'esatta composizione del Collegio Sindacale si procederà immediatamente al ballottaggio nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza risultando eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o in caso di ulteriore parità viene eletto nell'ordine il più anziano di carica della Fondazione se già membro della stessa oppure di età anagrafica.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione scritta entro 10 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.

Le dimissioni dalla carica di Sindaco devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale e sono efficaci dalla loro ricezione, in caso di dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale le stesse devono essere indirizzate agli altri componenti il Collegio Sindacale, oltre che al Presidente della Fondazione.



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

Alla prima seduta utile, il Consiglio Generale, verificata la regolarità formale dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

TITOLO V - ATTIVITA' INERENTI DESIGNAZIONI E NOMINE E NORME TRANSITORIE

ART. 12

(Determinazione dei compensi dei componenti gli Organi)

In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri Organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché alla loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione, alle finalità perseguite e ai complessivi oneri di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 9 commi 3,4 e 5 del Protocollo di Intesa.

Ai componenti il Consiglio Generale spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

La misura e le modalità di erogazione del gettone e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale con il parere del Collegio Sindacale.

Ai componenti il Comitato di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Amministrazione un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale con il parere del Collegio Sindacale per i componenti del Comitato di Amministrazione. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella stessa giornata.

ART. 13

(Pubblicità')



Regolamento designazione e nomine negli organi della Fondazione

Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione e i loro curriculum vitae sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio Generale unitamente alle disposizioni statutarie.

ART. 14

(Norme transitorie)

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 18 novembre 2016 ed è stato rettificato con provvedimento del 1 febbraio 2017.